

**Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea  
legislativa regionale nella seduta n. 112 del 22 ottobre 2018:**

**Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020**

**Art. 1**

*(Residui attivi e passivi alla chiusura  
dell'esercizio 2017)*

L'articolo recepisce le risultanze, relativamente ai residui attivi ed ai residui passivi, del Rendiconto 2017, ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Giacenza di cassa alla chiusura  
dell'esercizio 2017)*

L'articolo recepisce le risultanze - alla giacenza di cassa del Rendiconto 2017 ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Saldo finanziario alla chiusura  
dell'esercizio 2017)*

L'articolo recepisce le risultanze relativamente al saldo finanziario del Rendiconto 2017 ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)*

**L'articolo** adegua il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto alle risultanze del Rendiconto 2017.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

**Art 5**

*(Adeguamento delle autorizzazioni alla  
contrazione di mutui alle risultanze del conto  
consuntivo dell'anno 2017)*

L'articolo adegua le autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del Rendiconto 2017.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Art. 6

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 40/2017)*

L'articolo dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. n. 40 del 29 dicembre 2017 (Bilancio di previsione 2018/2020).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 il debito autorizzato, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 40/2017, può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Nel corso dell'esercizio 2018 non è stato contratto e non si prevede contrazione di nuovo indebitamento.

Si dispone pertanto, con la presente modifica legislativa, che l'ammortamento dell'indebitamento derivante dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 decorra a partire all'esercizio 2019.

**Effetti finanziari:** la spesa, in termini di rata di ammortamento, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 e 2020, a carico degli appositi capitoli di spesa afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2 e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Art. 7

*(Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 19/2007, dell'articolo 2 della l.r. 2/2012 e dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 44/2013)*

L'articolo dispone la soppressione a decorrere dal 1° novembre 2018 dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dalla Regione a far data dal 1° gennaio 2008, con l.r. 19/2007, ai sensi dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17 del d.lgs. 398/1990.

La finalità della norma è quella di ridurre il prelievo fiscale di euro 0,0200 per litro di benzina erogato, a carico del concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, della società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, che si ripercuote in genere sul prezzo finale praticato al consumatore.

### **Effetti finanziari:**

Per il bilancio 2018-2020, a seguito dell'abrogazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono state stimate perdite di gettito di euro 339.768,79 per il 2018, di euro 3.963.241,00 per il 2019 e 2020, come sotto indicato.

Capitolo	2018	2019	2020	Descrizione
1101010007	-339.768,79	-3.963.241,00	-3.963.241,00	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (art.6 l.n. 158/90 - art. 17 d.lgs. 398/90 - art. 27 l.r. 19/07)

A decorrere dal 2018 si stima pertanto una riduzione nel gettito nel Titolo I del Bilancio 2018/2020 che trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle allegata a questa legge.

## Art. 8

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 34/1988 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari")

L'articolo risponde all'esigenza di applicare gli incrementi dei valori tabellari definiti dal contratto nazionale di lavoro del comparto funzioni locali (CCNL) 2016/2018 al personale dei gruppi consiliari.

L'applicabilità degli incrementi senza variazione del budget iniziale, trova limite nella insufficiente capienza delle poste in cui il budget medesimo è articolato tra i gruppi, in base alla ripartizione effettuata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 28/2015 e alle capacità assunzionali già esercitate dai gruppi medesimi.

L'incremento dei valori tabellari applicato al personale dei gruppi, mantenendo invariati gli altri parametri che definiscono l'ammontare del trattamento onnicomprensivo, comporta quindi una rivalutazione del budget complessivo previsto dalla medesima deliberazione.

Per quanto sopra descritto, si rende necessaria una modifica della legge regionale n. 34/88.

**Effetti finanziari:** per l'anno 2018 la spesa è valutata in euro 150.000,00 di cui euro 50.000,00 per l'applicazione dei nuovi valori tabellari previsti dal contratto ed euro 100.000,00 per la corresponsione degli arretrati al personale interessato dal provvedimento. A regime il maggior onere è valutato in euro 50.000,00.

Per il triennio 2018/2020 la copertura è assicurata dalle riduzioni dei seguenti capitoli:

COPERTURA							
capitolo	descrizione	disponibilità stanziamento 2018	riduzione	disponibilità stanziamento 2019	riduzione	disponibilità stanziamento 2020	riduzione
2010110005	spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa	350.000,00	150.000,00				
2200110002	Fondo di riserva spese obbligatorie			322.267,74	50.000,00	326.280,43	50.000,00

## Art. 9

(Modifiche alla l.r. 7/1995)

L'articolo, al comma 1, modifica l'articolo 19 della l.r. 7/1995 facendo rientrare le spese previste dal comma 4 all'interno delle risorse assegnate ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 41.

L'articolo, al comma 2, introduce una modifica procedurale, prevedendo l'approvazione di un regolamento unico da parte della Giunta regionale, per disciplinare la materia in modo uniforme nel territorio evitando agli Ambiti di agire in modo differenziato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 10**

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 3/2017)

L'articolo prevede ad allineare la programmazione di settore (Piano di cui all'art.9, c.1) attualmente annuale, alla programmazione finanziaria triennale. Il Piano attuale (2017-2018) si concluderà nel 2018 e, considerate le caratteristiche del fenomeno e l'esperienza in corso, si ritiene più appropriato un orizzonte programmatico più ampio per la valutazione di efficacia degli interventi. Inoltre, la programmazione triennale sarebbe meglio coordinata con la fonte finanziaria Ministeriale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 11**

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 39/2017)

Per dare continuità all'azione dei Soggetti Attuatori (Regione e EELL) nell'ambito dell'emergenza sisma 2016, sulla base di specifiche necessità, con l'articolo 13 della l.r. 39/2017 è stata prevista la possibilità di ricorrere a anticipazioni dal Bilancio Regionale 2018 – 2020, esercizio 2018.

Al comma 4 è stabilita la tempistica per la restituzione degli anticipi erogati nel corso dell'esercizio entro il 30 settembre. Tale previsione contrasta con le esigenze di continuità degli interventi sul territorio e le tempistiche di erogazione delle risorse statali sulla contabilità speciale n. 6023.

Pertanto si propone di posticipare la data di restituzione dei fondi al bilancio regionale fissando quale termine ultimo il 31/12/2018.

**Effetti finanziari**

L'anticipazione autorizzata dall'articolo 13 della l.r. 39/2017 è già iscritta a carico della Missione 11, Programma 2, a carico del capitolo sotto riportato

<b>capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Competenza 2018</b>
2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	40.000.000

e trova copertura con le risorse che iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020.

<b>capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Competenza 2018</b>
1502010002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SIMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	40.000.000

## Art. 12

*(Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale prima del 1° gennaio 2016)*

L'articolo introduce una disposizione con la quale la Giunta provvede per l'anno 2018, nel limite massimo di euro 153.861,80, alla definizione delle istanze già presentate per gli indennizzi dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica antecedenti il 1° gennaio 2016 in base alle modalità stabilite dalla Giunta medesima in attuazione della normativa regionale previgente alla legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017).

Attualmente la mancanza di una disposizione transitoria derivante dall'abrogazione dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995 (di cui alla l.r. 28/2015, "Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017"), ha impedito la definizione delle richieste in itinere avanzate a seguito dell'istituzione di un fondo nella l.r. 7/1995 con il suddetto articolo 34 bis.

Tuttavia tenuto conto che alla luce delle disposizioni della legge quadro sull'attività venatoria (157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e delle numerose pronunce giurisprudenziali, gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica devono essere risarciti dall'ente cui sono stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediate, per le suddette richieste, la Regione, se chiamata in giudizio, potrebbe trovarsi a soccombere con oneri maggiori.

### Effetti finanziari:

La disposizione trova copertura negli stanziamenti iscritti a bilancio a carico del capitolo sottoriportato:

Copertura				
Missione	Programma	Capitolo	Denominazione	Competenza 2018
16	02	2160210069	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica antecedenti all'anno 2016	153.861,80

## Art. 13

*(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)*

L'articolo attribuisce il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento ad alcune entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente e ad una quota parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.

In coerenza con il d.lgs. 118/2011, la finalità della norma è quella di sostenere la spesa per investimenti da parte della Regione, indicando un vincolo specifico di destinazione a sostegno delle Missioni 01, 14 e 16.

L'articolo esplicita la destinazione alla copertura di spese di investimento delle risorse derivanti:

- a) dalle entrate in conto capitale dell'esercizio 2018, straordinarie e non ricorrenti per euro 67.000;
- b) dalla quota di avanzo risultante dal rendiconto 2017 destinata agli investimenti pari a complessivi euro 206.048,55.

Capitolo	2018	note
2010520010	148.517,33	Quota risultato di amministrazione 2017 destinata agli investimenti
2160120152	57.531,22	Quota risultato di amministrazione 2017 destinata agli investimenti
2140120039	67.000,00	Quota entrate in c/capitale annualità 2018 - 1404020001

#### **Art. 14**

*(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2018/2020)*

**L'articolo 9** approva le variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2018-2020, di cui ai seguenti prospetti allegati alla proposta di legge:

- "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2018-2020";
- "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2018-2020".

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 15**

*(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 39/2017 e alla Tabella A allegata alla l.r. 40/2017)*

**L'articolo** approva:

al comma 1 le modifiche alle tabelle allegate alla l.r. 39/2017:

- B** "Rifinanziamento per gli anni 2018/2020 di leggi regionali scadute";
- C** "Autorizzazioni di spesa";
- D** "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";
- E** "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari".

al comma 2 le modifiche alla tabella **A** allegata alla l.r. 40/2017.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 16**  
*(Allegati)*

**Effetti finanziari:** L'incremento delle spese autorizzate per il triennio con la presente legge nell'allegato 4 trova integrale copertura nell'incremento delle entrate triennali risultante nell'allegato 2.

**Art. 17**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

.